

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTO

Ai sensi della Misura “Ricerca & Innova” di cui al Decreto n. 18327 del 15 dicembre 2022, in attuazione della legge regionale n. 9/2022 e della D.G.R. n. XI/7151 del 17 ottobre 2022 – PR FESR 2021-2027 Regione Lombardia Azione 1.1.1.

Numero 1

Data ultimo aggiornamento 25/01/2023

Sezione 1. Informazioni sull'Intermediario

Denominazione e forma giuridica	FINLOMBARDA S.p.A.
Sede legale e direzione generale	Via T. Taramelli 12 20124 – Milano
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano	01445100157
Numero di iscrizione all'elenco speciale ex art. 106 Testo Unico Bancario	124
Telefono	+39.02.760.441
Telefax	+39.02.780.819
Sito Internet	www.finlombarda.it
E-mail	informazioni@finlombarda.it
PEC	finlombarda@pec.regione.lombardia.it



Sezione 2. Caratteristiche e rischi tipici

2.1 Caratteristiche

Finlombarda (www.finlombarda.it) svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Gestore per l'attuazione della Misura "Ricerca & Innova" e per l'erogazione e la gestione del Finanziamento, in quanto quota parte dell'Intervento Finanziario (o anche "Agevolazione") a valere sulla Misura medesima, sulla base di quanto descritto nel Bando attuativo di cui al decreto n. 18327 del 15 dicembre 2022, nell'obiettivo di promuovere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati all'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative realizzati da PMI lombarde al fine di consolidare e rafforzare le ricadute positive sul sistema competitivo di Regione Lombardia.

Possono partecipare al Bando le PMI che possiedono i seguenti requisiti:

- al momento della presentazione della Domanda, siano già costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese con almeno due bilanci depositati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio); le PMI non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle Imprese;
- al momento della presentazione della Domanda, abbiano sede operativa attiva in Lombardia. Le PMI che, alla data di presentazione della Domanda, non abbiano sede operativa attiva in Lombardia dovranno dichiarare nella stessa l'intenzione di costituirla entro la data di stipula del contratto di Intervento Finanziario.

Ai fini della concessione di Agevolazioni superiori a 150.000,00 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Sono invece escluse dal Bando le PMI che:

- a) siano attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art.7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n.2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
- b) siano attive nei settori esclusi di cui all'art.1 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- c) rientrino, a livello di codice primario, nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
- d) siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n.651/2014 e s.m.i.;
- e) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'art.31 del D.L. n.69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- f) non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.

Non è ammessa la presentazione da parte dello stesso soggetto richiedente (identificato da codice fiscale) di più domande di partecipazione ancorché riferite a diverse macrotematiche identificate nell'ambito della Strategia di Specializzazione intelligente per la ricerca (S3). Ogni richiedente può presentare, una volta approvato l'esito della Domanda in istruttoria, successive domande di partecipazione al Bando, a condizione che, relativamente agli Interventi Finanziari in essere a valere su precedenti domande, sia stata pagata almeno la prima rata di ammortamento del Finanziamento ed i Progetti siano stati totalmente realizzati e sia stato erogato il saldo dell'Intervento Finanziario.



Sono ammissibili i Progetti che comportino attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di innovazione di processo. Ciascun Progetto deve fare riferimento ad una delle 27 macrotematiche (declinate in 92 priorità) coerenti con gli 8 ecosistemi dell'innovazione, identificati dalla "Strategia di Specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)".

Nello specifico, sono ammissibili Progetti di:

- a) ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (nell'ambito dei quali possono essere ricomprese anche attività di innovazione e/o trasformazione digitale quali - ad esempio - advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data);
- b) ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- c) ricerca industriale e innovazione di processo;
- d) sviluppo sperimentale e innovazione di processo;
- e) sola ricerca industriale;
- f) solo sviluppo sperimentale.

Non sono ammissibili i Progetti di sola innovazione di processo.

I Progetti devono soddisfare il principio DNSH (*Do Not Significant Harm*) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, secondo le modalità di cui agli artt. C.1, C.4.c e D.4 del Bando.

Sono ammissibili i Progetti che prevedano spese totali ammissibili per un importo non inferiore a Euro 80.000,00.

Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii) gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e



- veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

La conclusione del Progetto deve avvenire entro un massimo di 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, salvo proroga.

L'Agevolazione è concessa fino al 100% delle spese ammissibili nelle seguenti modalità:

- il 70% a titolo di Finanziamento e il restante 30% a titolo di Contributo;
- il 65% sotto forma di Finanziamento e il restante 35% sotto forma di Contributo per i Progetti presentati da Start Up Innovative di cui al D.L. n. 179/2012 o da PMI innovative di cui al D.L. n. 3/2015 o PMI che siano state oggetto di operazioni di investimento da parte di fondi di investimento (quali operatori di venture capital o private equity) nei 18 mesi precedenti la presentazione della Domanda di partecipazione al bando;
- il 60% sotto forma di Finanziamento e il restante 40% sotto forma di Contributo per i Progetti Green, intesi come le tipologie progettuali afferenti alle priorità della S3 che concorrono agli obiettivi del New Green Deal Europeo così come riportati all'allegato D.13.a del Bando.

L'importo dell'Agevolazione richiedibile in Domanda non potrà essere superiore a Euro 1.000.000,00.

L'importo massimo della quota di Intervento Finanziario concedibile a titolo di Finanziamento deve, altresì, rispettare il vincolo previsto dalla Metodologia di Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 così come riportato all'articolo C.3.c comma 5 del Bando.

La durata del Finanziamento agevolato è di massimo 7 anni di cui un periodo di preammortamento fino all'erogazione del saldo, e in ogni caso non superiore a 30 mesi, secondo le scadenze indicate nel piano di ammortamento allegato al contratto, con rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.

Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso e pari allo 0%.

Il presente foglio informativo disciplina le informazioni relative al Finanziamento nell'ambito dell'Intervento Finanziario di cui al relativo contratto.

2.1.1 Garanzie

Nell'ambito dell'istruttoria di merito, conformemente all'art. 2 co. 2 della L.R. 11/2014 ed alla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., è definito il quadro cauzionale a copertura del Finanziamento, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio attribuito all'impresa:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Esito	Quadro cauzionale previsto dal Credit Scoring	Punteggio riproporzionato ai sensi dell'art.C.3.c comma 3 del Bando
1	1	Ammissibile	Ammissibile senza garanzia	27,00
2	2			24,75
3				22,50
4				20,25
5	3			18,00
6				15,75



7				13,50
8	4		Ammissibile con garanzia 30% del finanziamento	11,25
9			Ammissibile con garanzia 50% del finanziamento	9,00
10			Ammissibile con garanzia 80% del finanziamento	6,75
11	5	Non ammissibile	Non ammissibile	
12				

In attuazione della D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., si individuano le seguenti forme di Garanzia ammissibili a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione del Finanziamento ai fini del perfezionamento del relativo contratto:

- a) fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario - D. Lgs. n. 385 del 1993 e s.m.i.) ovvero da soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del Testo Unico Bancario;
- b) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB (ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141);
- c) fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al soggetto richiedente (cd. "Impresa Sponsor"); l'impresa sponsor deve:
 - i. essere un soggetto tenuto al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno due bilanci approvati;
 - ii. avere una classe di valutazione del Credit Scoring, determinato sulla base della metodologia di cui alla citata D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., ricompreso tra i livelli 1-7;
 - iii. avere il MOL (margine operativo lordo, calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all'articolo 2425 del Codice Civile a cui vengono sommati gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni. Per le società costituite in forma cooperativa, il MOL è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del cod.civ. e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa) oppure le Attività finanziarie (pari alla somma delle voci di cui all'art. 2424 Cod.Civ., voce Attivo, lettera C numero III paragrafo 6) - limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità - e voce Attivo, lettera C numero IV), pari o superiori all'importo della quota di Intervento Finanziario a titolo di Finanziamento richiesto (le n. 2 grandezze sono calcolate sulla base dell'ultimo bilancio approvato o depositato dell'impresa sponsor alla data della valutazione);
 - iv. prestare al massimo una fidejussione nell'interesse di un unico Soggetto beneficiario ammesso all'Intervento Finanziario a valere sul Bando.
- d) fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione:
 - i. autorizzata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) all'esercizio del ramo 15 – Cauzione e iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS;
 - ii. in possesso di rating (con giudizio in ambito "Investment grade"), rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data della stipula del contratto di cui all' art. C.4.a del Bando, da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);
- e) garanzie reali nella forma di cash collateral ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere esclusivamente rappresentati da titoli emessi dallo Stato italiano.

Ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., ai fini del perfezionamento del contratto, è possibile presentare:

- a) una sola Garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate, per l'intero importo richiesto in sede di concessione a copertura del finanziamento;



- b) due Garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola Garanzia copra almeno il 20% dell'importo del Finanziamento¹.

Con riferimento ai Finanziamenti concessi con Garanzia la cui Garanzia richiesta supera quanto ammesso a titolo di anticipazione, il Soggetto beneficiario può presentare alla sottoscrizione del contratto, alternativamente:

- a) Garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel decreto di concessione;

oppure

- b) Garanzia a integrale copertura della quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione, impegnandosi a presentare in allegato alla Domanda di erogazione del saldo di cui all'articolo C.4.c del Bando, pena la decadenza dall'Agevolazione, un'integrazione della Garanzia per l'importo residuo (ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo da garantire).

L'Agevolazione a valere sulla Misura "Ricerca & Innova" segue quanto previsto dal Bando di cui al Decreto n. 18327 del 15 dicembre 2022, consultabile sul sito internet di Finlombarda alla sezione "Finanziamenti e servizi".

2.2 Principali rischi

Di seguito si riportano i principali rischi ai quali il Beneficiario risulta soggetto in merito al Finanziamento a valere sulla Misura Ricerca & Innova:

Rischi connessi alle variazioni del tasso di interesse

Nessun rischio di tasso in quanto la misura prevede un Finanziamento a tasso fisso ed invariabile pari allo 0,00%.

Rischi operativi

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di mancato rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dal contratto, dovuti ad insufficienza di risorse e/o a problemi tecnici – operativi legati alla gestione dell'impresa, che possono, ad esempio, comportare l'impossibilità di:

- fornire la documentazione necessaria nel rispetto delle tempistiche previste;
- garantire l'esecuzione del progetto finanziato;
- comunicare i dati per il monitoraggio dell'attività;
- assicurare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione del progetto.

Rischi connessi alle variazioni delle condizioni economiche

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di eventuali variazioni delle condizioni economiche, non dipendenti da Finlombarda S.p.A., ad esempio relative alle spese di gestione del conto corrente bancario di riferimento, alle spese postali correlate alle comunicazioni obbligatorie a cura dell'impresa finanziata.

Rischi connessi alle variazioni della normativa generale di riferimento

¹ A titolo esemplificativo, se è richiesta una Garanzia pari all'80% del valore del finanziamento, è ammissibile una Garanzia costituita per il 60% (del valore del finanziamento) da fidejussione rilasciata da una banca e per il 20% (del valore del finanziamento) da Garanzia reale (o altra forma di Garanzia).





L'impresa finanziata è soggetta al rischio che eventuali variazioni della normativa di riferimento (leggi regionali e/o altre leggi) modifichino e/o rendano meno vantaggioso il contratto stipulato, ad esempio se posto a confronto con le nuove opportunità di finanziamento.

Rischi connessi alle variazioni della normativa fiscale

Tutte le imposte e tasse, anche future, sono a carico dell'impresa finanziata; la stessa è pertanto soggetta al rischio che eventuali variazioni della normativa fiscale di riferimento, rendano meno vantaggioso il contratto stipulato.

Rischi connessi alle variazioni delle garanzie rilasciate (laddove sono state richieste garanzie)

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di sostituzione della garanzia rilasciata a supporto del finanziamento ricevuto nel caso di default o decadenza dall'attività del soggetto garante fintanto che il finanziamento risulti in essere e non sia interamente rimborsato.

Sezione 3. Condizioni economiche

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) (1)		
0,00 %		
	VOCI	COSTI
	Importo	L'importo massimo del Finanziamento è dato da una quota percentuale (variabile dal 60% al 70% in funzione della tipologia progettuale) dell'Intervento Finanziario richiedibile in Domanda il quale complessivamente non può essere superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
	Erogazione alle imprese	Il Finanziamento viene erogato in due soluzioni: a) prima tranche a titolo di anticipazione pari al 70% del Finanziamento alla sottoscrizione del contratto; b) tranche a saldo (contestualmente alla quota di Agevolazione concessa a titolo di Contributo a fondo perduto), a conclusione del Progetto, previa verifica della relazione finale sull'esito del Progetto e della rendicontazione finale, trasmesse nella modalità indicata all'articolo C.4.c del Bando.
	Durata totale (in mesi)	La durata del Finanziamento è di massimo 84 mesi.
	Di cui durata preammortamento (in mesi)	Massimo 30 mesi A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	0,00%



	Tasso di interesse preammortamento annuo		0,00%
	Spread		Non previsto
	Sanzioni		<p>Sia nelle ipotesi di decadenza della concessione cui segua la risoluzione del contratto, che nelle ipotesi di risoluzione del contratto cui segua apposito provvedimento di Regione Lombardia, esperiti i tentativi di recupero da parte di Finlombarda, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.r. 14 luglio 2003, n.10.</p> <p>Gli importi dovuti sono incrementati degli interessi, come previsto dall'articolo 9, comma 4, del D.Lgs n. 123/1998. Nel caso di decadenza a seguito di rinuncia, ai sensi dell'art. D.2.c comma 1 lett. d), del Bando il recupero delle somme avviene senza l'applicazione di interessi aggiuntivi.</p>
	Tasso di mora		Nelle ipotesi di ritardato pagamento, gli importi dovuti saranno in ogni caso incrementati degli interessi moratori pari al tasso legale, a decorrere dalla data di originaria scadenza del pagamento sino a quella di effettiva restituzione delle somme dovute.
SPESE	Spese per la stipula dei contratti	Istruttoria	0
		Perizia tecnica	0
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione Pratica	0
		Incasso rata	0
		Invio comunicazioni	0
		Spese per il recupero dei crediti e rimborso oneri	Sono a carico del Beneficiario le spese sostenute da Finlombarda per il recupero del credito, unitamente agli interessi nella misura prevista per gli interessi di mora, dal giorno dell'esborso.
		Spese e oneri fiscali	0
		Estinzione anticipata	0
		Altro	0
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		Francese
	Tipologia di rata		Costante

Periodicità delle rate

Semestrale

- (1) In caso di acquisizione di garanzia reale sono a carico del Beneficiario i costi notarili per la costituzione delle garanzie. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato sul sito internet www.finlombarda.it.

Sezione 4. Clausole contrattuali

Rinuncia

Il Beneficiario può rinunciare alla realizzazione del Progetto e all'Agevolazione concessa in qualsiasi momento, fornendo adeguata motivazione.

Per comunicare la rinuncia il Beneficiario dovrà utilizzare Bandi Online o, in caso di inaccessibilità della piattaforma informatica, inviare una PEC all'indirizzo del Responsabile del procedimento di Regione Lombardia ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it e per conoscenza al Soggetto Gestore (serviziocontratti@pec.finlombarda.it).

In tal caso Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia, pronunziando, per l'effetto, con apposito Provvedimento, la decadenza del Beneficiario dall'Intervento Finanziario concesso.

Risoluzione del Contratto

Il contratto viene risolto da Finlombarda nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi previsti in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d.lgs n. 231/2007 e ss.mm.ii. (Antiriciclaggio);
- b) indebita percezione dell'Intervento Finanziario accertata con provvedimento giudiziale per dolo o colpa grave del Beneficiario;
- c) mancato pagamento di due rate consecutive della quota di Intervento Finanziario a titolo di Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
- d) in caso di assoggettamento del Soggetto beneficiario a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo liquidatorio; non costituiscono causa di risoluzione del contratto, il concordato preventivo in continuità e tutte le altre procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate al risanamento²;
- e) in caso di interdittiva antimafia, se applicabile;
- f) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento dell'erogazione del saldo dell'Intervento finanziario e non sanata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalle comunicazioni di cui all'articolo C.4.b comma 4 lett. e) del Bando.

Nei predetti casi, ad eccezione di quello di cui alle precedenti lettere c) e d) (in questo secondo caso, solo qualora si verifichi successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario), il Responsabile del Procedimento, a seguito della risoluzione del contratto da parte di Finlombarda, provvederà

² La formulazione tiene conto delle modifiche introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che hanno così sostituito il precedente punto d): *"in caso di assoggettamento del Soggetto beneficiario a fallimento o ad altre procedure concorsuali (specificatamente l'amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato fallimentare e il concordato preventivo), o alla liquidazione volontaria; non costituiscono causa di risoluzione del contratto di Intervento Finanziario, il concordato preventivo omologato ai sensi dell'art. 180 della Legge Fallimentare e l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182 bis della predette Legge"*.

a dichiarare la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Intervento Finanziario.

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere c) e d) (in questo secondo caso, solo qualora si verifichi successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario), Finlombarda invia formale comunicazione al Soggetto beneficiario, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1186 del Codice Civile, per esigere il pagamento delle rate residue di Finanziamento in una unica soluzione, a seguito del venir meno delle condizioni dell'originario contratto per inadempimento. Esperiti i tentativi di recupero da parte di Finlombarda, in caso di mancato pagamento, Regione Lombardia procede conseguentemente al recupero delle somme erogate a titolo di Finanziamento ai sensi dell'articolo D.2.d del Bando, ad eccezione della quota di Intervento Finanziario concessa ed erogata a titolo di Contributo.

Decadenza

Regione Lombardia adotterà un apposito provvedimento di decadenza della concessione, totale o parziale, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali indicati nel Bando all'art. D.1.a. comma 1 (ad eccezione dell'obbligo di cui alla lettera i));
- b) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento della stipula del contratto e non sanata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui all'articolo C.4.a comma 3 del Bando;
- c) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale:
 - i. fino all'erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario, venga meno il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'articolo A.3 del Bando salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario, nonchè i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d del Bando;
 - ii. successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario, venga meno il possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i. ai sensi di quanto previsto agli artt. C.3.c e C.3.d del Bando qualora il nuovo soggetto abbia almeno due bilanci approvati;
 - iii. successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario, si verifichi il mancato rilascio di idonea garanzia pari al 80% del Finanziamento in essere qualora il nuovo soggetto non abbia almeno due bilanci approvati;
- d) rinuncia all'Intervento Finanziario ai sensi dell'articolo D.2.a del Bando;
- e) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di presentazione della Domanda, di stipula del contratto e di richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario.

Nei predetti casi, Finlombarda, a seguito del provvedimento di dichiarazione di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Intervento Finanziario concesso, provvede a dichiarare risolto il contratto (qualora già stipulato) e a richiedere l'immediata restituzione delle quote già liquidate e non rimborsate secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogato l'Intervento finanziario in tutto o in parte).

Nei casi di cui al Bando, articolo D.2.b, lettere a), b), c), d) (nel caso si verifichi antecedentemente all'erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario), e) e f), Regione Lombardia, a seguito della risoluzione del contratto da parte del Gestore, provvede a dichiarare la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Intervento Finanziario concesso.

Riduzione dell'Agevolazione

Qualora la spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione finale risulti inferiore all'Agevolazione concessa con provvedimento regionale, si procederà alla rideterminazione dell'Agevolazione medesima ad un importo pari alla spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione in coerenza con quanto disposto all'articolo B.1.b comma 1 del Bando.



Qualora il Soggetto beneficiario non abbia provveduto a dare ampia diffusione ai risultati del Progetto attraverso conferenze, pubblicazioni e messa a disposizione di banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, come previsto dall'articolo 25, comma 6, lett. b)ii del Regolamento (UE) n. 651/2014, si procederà alla riduzione dell'Agevolazione per un importo pari al 15% dell'Agevolazione medesima concessa a titolo di Contributo per spese di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Qualora la spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione finale risulti inferiore alla spesa ammessa con provvedimento regionale, ma comunque superiore all'Agevolazione concessa, quest'ultima non sarà oggetto di ridetermina.

In ogni caso, ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione deve garantire il rispetto della percentuale minima di copertura prevista rispetto alla spesa concessa con provvedimento (70%), oltre che la corrispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto.

Una volta approvata la rideterminazione tramite decreto del Responsabile del Procedimento, Finlombarda procederà a trasmettere al Beneficiario, a mezzo PEC, il piano di ammortamento aggiornato.

Estinzione anticipata

È facoltà del Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento concesso secondo le modalità definite nel relativo contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Fermo quanto di seguito previsto, la chiusura del rapporto avviene il giorno del rimborso definitivo della quota del Finanziamento e del pagamento di tutti gli oneri accessori. In caso di estinzione anticipata o di rinuncia (qualora siano state già erogate quote del Finanziamento) su richiesta del Beneficiario, Finlombarda provvede alla chiusura del rapporto entro 60 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Reclami

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del contratto, il Beneficiario può presentare reclamo a Finlombarda, all'attenzione del "Responsabile gestione reclami", tramite una delle seguenti modalità:

- a) tramite posta elettronica all'indirizzo: reclami@finlombarda.it;
- b) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: finlombarda@pec.regione.lombardia.it;
- c) inviando una comunicazione a mezzo raccomandata AR all'indirizzo di Finlombarda S.p.A. c.a. Responsabile Gestione Reclami, Via Taramelli, 12 - 20124 Milano.

Se il Beneficiario non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta o non l'abbia ricevuta nel termine di 60 giorni dalla richiesta, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, deve rivolgersi ad un organismo di mediazione tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

A tal fine il Beneficiario potrà, alternativamente rivolgersi ad uno dei seguenti organismi di mediazione:

1. all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), seguendo la procedura disciplinata sul sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it> o rivolgendosi alle Filiali della Banca d'Italia. L'Arbitro è competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso, a condizione che:

- l'importo richiesto non sia superiore ad euro 200.000,00 se il Beneficiario chiede una somma di denaro;
- in ogni caso e senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
- non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a Finlombarda.





Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

2. al Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, seguendo la procedura disciplinata sul sito del Conciliatore <http://www.conciliatorebancario.it>.

LEGENDA

Agevolazione Intervento Finanziario	o	Il Finanziamento e il Contributo concessi ed erogati a valere sulla Misura Ricerca & Innova
Avvio del Progetto		La data relativa alla prima ora di lavoro effettivamente svolta dal personale assegnato al Progetto come risultante dai timesheet compilati e caricati su Bandi Online in fase di richiesta di erogazione della tranche a saldo
Bandi Online		La piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del Bando, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it
Bando		Il Bando di cui al Decreto n. 18327 del 15 dicembre 2022 pubblicato sul Burl n. 51 del 23 dicembre 2022
Beneficiario Soggetto beneficiario	o	Il soggetto destinatario dell'Intervento Finanziario concesso a valere sul Bando, ossia la PMI che, a seguito della presentazione di un Progetto di ricerca, sviluppo e innovazione viene ammessa all'Intervento Finanziario medesimo
Conclusione del Progetto o Termine di realizzazione del Progetto		La data dell'ultimo giustificativo di spesa; in questo Bando, dovendo rendicontare solo spese di personale, la conclusione del Progetto corrisponde alla data relativa all'ultima ora di lavoro effettivamente svolta dal personale dedicato al Progetto di R&S&I ammesso, come risultante dai <i>timesheet</i> compilati dal personale attribuito al Progetto e caricati a sistema in fase di rendicontazione; tale data deve rientrare nei termini massimi previsti per la realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2.b del Bando
Contributo		La quota di Intervento Finanziario concessa ed erogata da Finlombarda a titolo di contributo in conto capitale determinato nei limiti dei parametri di cui all'art. B.1.b del Bando
DNSH		Acronimo di " <i>Do No Significant Harm</i> " (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, il quale sottolinea che " <i>Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo"</i> ": nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenute per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo
Domanda		La domanda di partecipazione al Bando Ricerca & Innova presentata tramite Bandi Online dal Soggetto Richiedente
Finanziamento		La quota di Intervento Finanziario concessa ed erogata a titolo di finanziamento a tasso zero
Fondo Ricerca & Innova		Il fondo istituito con legge regionale del 20 maggio 2022 n. 9, a valere sul quale opera la misura Ricerca & Innova
Garanzia		La garanzia, prestata in una delle forme previste dall'articolo C.3.d del Bando a copertura dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Finanziamento, come previsto dalla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.; essa si configura come garanzia a scalare, in quanto viene ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei rimborsi effettuati dal Soggetto

	beneficiario in conformità al piano di ammortamento per la quota di Intervento Finanziario concessa a titolo di Finanziamento.
Misura “Ricerca & Innova”	La misura di intervento attuativa della legge regionale n. 9/2022 e della D.G.R. n. XI/7151 del 17 ottobre 2022
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del Finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto
Piano di ammortamento "posticipato" o "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta
PMI	Le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.
Progetto	Il progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di innovazione di processo (anche digitale) relativo alle macrotematiche della Strategia di Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia (S3) di cui all'articolo B.2.a del Bando, per il quale si richiede l'Intervento Finanziario
Provvedimento di Decadenza dalla concessione	Il provvedimento amministrativo di ritiro dell'originario decreto di concessione, adottato da Regione Lombardia nei casi previsti dal Bando
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del Finanziamento restituito
Quota interessi	Quota della rata costituita dall'importo degli interessi maturati
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del Finanziamento
Sede operativa	Qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale viene realizzato il Progetto. Le Agevolazioni non vengono erogate ai Soggetti beneficiari che non rispettano, in fase di stipula del contratto, il requisito della sede operativa sul territorio regionale
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del Finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del Finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso di interesse dovuto sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del contratto alla data di scadenza della prima rata
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato
TUB	Il Testo Unico Bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii
Valore produzione della	Valore massimo del Valore della produzione realizzato negli ultimi 3 bilanci depositati; per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – si utilizzerà il maggiore valore della voce “Totale componenti positivi” valorizzata al Quadro IP o equivalente (ad es. Quadro RF o Quadro RG) nelle ultime 3 dichiarazioni fiscali; qualora un soggetto richiedente non



	disponesse di 3 esercizi contabilmente chiusi, il calcolo del Valore della produzione potrà essere effettuato sulla base degli ultimi 2 esercizi contabilmente chiusi.
--	--

